

AVV. BIANCAMARIA ZITO  
Via Capozzi n. 1  
74121 TARANTO  
Cell. 348.5508998  
pec. avv.b.zito@pec

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO**  
**Sezione Fallimentare**  
**PROCEDURA FAMILIARE**  
**ex art. 7 bis Legge 3/2012 e ss.mm.ii.**

Per il Sig. \_\_\_\_\_ io, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (SR) in data \_\_\_\_\_ e sig.ra \_\_\_\_\_ to, C.F. \_\_\_\_\_, entrambi residenti in Taranto (TA) alla Via XXV Aprile Edificio 1, rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. **Biancamaria Zito**, C.F. ZTIBCM78A54L049A, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Taranto, alla Via Capozzi n. 1, PEC **avv.b.zito@pec.it** presso il quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura

- *nella qualità di **Consumatori***

**PREMESSO CHE:**

- i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012;
- hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata legge, nello specifico dell'Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
- non sono soggetti, né assoggettabili, a procedure concorsuali;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

- di non aver subito per cause agli stessi imputabili l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo del debitore (ex art. 14 L.3/2012) o la revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (previste dall'art. 14 bis L.3/2012);
- dichiarano di agire in buona fede e di essere consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 16 della L. 3/2012;
- che con provvedimento del 06.07.2021, a seguito di istanza di nomina del Gestore della Crisi formulata all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, "O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Torricella", veniva incaricata la Dott.ssa Valentina Chianura, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con studio in Manduria alla via Santa Lucia n. 1.

#### **PREMESSA.**

L'art. 7 comma 1 della L. 3/2012 e successive modifiche prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali; scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi.

La presente procedura familiare è legittimata ed è stata introdotta dall'art. 7 bis della legge 3/2012, con le modifiche previste dall'art. 4-ter (Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, e norme relative alle procedure pendenti), del disegno di legge n. 2828 di conversione del d.l. 28.10.2020 n. 137.

Secondo predetto articolo di legge i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, così come è nel caso che ci occupa.

Gli istanti, dunque, rivestono entrambi la qualifica di consumatori, inquadrati nella definizione che l'art. 6 della Legge 3/2012 ne offre, invero si intende per

"consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Alla luce di quanto sinora premesso, il sig. Fanelli e la signora Cito intendono presentare un accordo di ristrutturazione dei propri debiti con l'obiettivo di soddisfare i propri creditori mediante la miglior proposta possibile, stante il sopravvenuto squilibrio economico-finanziario tra entrate patrimoniali ed uscite finanziarie derivanti dalle obbligazioni tutte sottoscritte dai predetti.

La ratio della norma prevede e permette al debitore che versa in uno stato di sovraindebitamento di poter ricominciare a vivere una vita dignitosa (c.d. *fresh start*) con la propria famiglia.

L'accordo dovrà essere sottoposto al vaglio dei creditori come prevede la norma all'art. 11 comma 2 della legge n. 3 del 2012 e successive modifiche; e d ai fini dell'omologazione dovrà essere raggiunto un accordo col ceto creditorio rappresentante almeno il 60% dei crediti, escluso il rango dei privilegiati.

L'obiettivo primario è quello di permettere a soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario.

\*\*\*\*\*

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

il Sig. \_\_\_\_\_ e la sig.ra \_\_\_\_\_ come sopra rappresentati e difesi, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, hanno predisposto la seguente proposta di accordo da sottoporre ai creditori e formulano le osservazioni che seguono.

## **A) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.**

Le ragioni dell'indebitamento e dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono di seguito sinteticamente indicate.

I ricorrenti rivestono entrambi la qualifica soggettiva di consumatori, così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. b) della legge n. 3/2012.

Le ragioni dell'odierno squilibrio tra le entrate finanziarie e le spese di natura economica si estrinsecano in una serie di circostanze comuni ad entrambi gli istanti odierni, in quanto riconducibili ad esigenze ed impellenze di natura familiare che i predetti hanno dovuto fronteggiare nel tempo.

Le prime spese rilevanti risalgono all'anno 2015 e 2016, le quali hanno comportato un esborso economico importante a causa della ristrutturazione dell'immobile nel quale vivono per un ammontare complessivo di circa €9.000,00.

Sempre, nello stesso anno, convolava a nozze la primogenita degli istanti, ragion per cui onde potere sostenerne i costi ammontanti a circa €15.000,00 (somme per sala ricevimento, acquisto di arredamento, abito da sposa, ecc...) il sig. Fanelli ha sottoscritto un rapporto negoziale con la società Unicredit spa, nello specifico la cessione del quinto n. CQ000006504607 del 05.11.2015 (*cf. all.to 1 visura CRIF*) ad oggi estinta anticipatamente nell'anno 2020 attraverso nuovo contratto di cessione del quinto siglato con Banca Sistema spa, ad oggi in regolare corso di ammortamento (*all.to 2*).

Le dichiarazioni qui riportate afferenti le spese sostenute, non possono essere purtroppo documentate poiché i debitori non hanno conservato o non sono riusciti a rintracciare le fatture e le ricevute alle stesse ricollegabili.

Sempre nell'anno 2016 il sig. Fanelli, a seguito di definizione stragiudiziale di una esposizione debitoria con la Banca M.P.S. spa, relativa ad uno scoperto di conto corrente, sosteneva un esborso economico pari ad €3.000,00 attraverso una dilazione di pagamento in n. 10 ratei mensili pari ad €300,00 (*all.to 3*).

Va da sé che tutte le suddette spese hanno generato una prima fase di difficoltà economica nella gestione finanziaria tra spese ed uscite economiche nella famiglia degli esponenti odierni.

In prosieguo di narrativa, appare necessario specificare che il periodo storico in cui si è concentrato in maniera più rilevante l'accesso al credito è stato tra l'anno 2020 e l'anno 2021, peraltro sempre con lo stesso intermediario bancario.

Invero, come si evince dall'allegato n.1, riportante la visura CRIF, dapprima il sig. Fanelli ha sottoscritto con la società Unicredit spa il prestito personale n. CO000010001816 in data 21.08.2020, successivamente, altro contratto di finanziamento è stato siglato in data 05.09.2020, a firma congiunta dei debitori odierni ed, infine, la sig.ra Cito faceva ricorso al credito, con firma a garanzia del proprio coniuge, definendo il contratto n. 0000000020041482 in data 15.02.2021 **(all.to 4)**.

E' facile immaginare che un ricorso al credito particolarmente cadenzato possa portare, il comune consumatore, non dotato di precise competenze e cognizioni tecniche, in un groviglio debitorio assolutamente non minuziosamente calcolato. Purtroppo, il nucleo familiare istante ad un certo punto della propria storia creditizia è incorso in un grave default finanziario per cui ha riscontrato difficoltà serie nel pagamento delle rate dei vari finanziamenti precedentemente negoziati.

Invero, tra i contratti di prestito personali, intestati ad entrambi gli istanti, ve ne sono due da annoverare con particolare attenzione poiché hanno prodotto l'esposizione debitoria più onerosa qui rappresentata, atteso lo sfociare degli stessi in procedure esecutive ad oggi pendenti; ossia quello sottoscritto nel 2011 con la società Santander Consumer Bank, il finanziamento n. 6475603 **(all.to 5)**- il quale regolarmente pagato per qualche anno, è stato poi interrotto, in concomitanza del sopravvenire delle ingenti spese sopra menzionate, per il quale a causa del decorso di insoluti di pagamento, nel maggio 2017, è stato notificato ad entrambi gli istanti, un primo atto di pignoramento presso terzi, di cui creditore procedente è la Banca Ifis spa **(all.to 6)**.

Altro rapporto creditizio di cui si è innanzi anticipato, è quello afferente il prestito personale sottoscritto con la Consum.it spa (già M.P.S. spa), il n 1872300 del 2006 **(all.to 7)**, regolarmente pagato per qualche anno e, per il quale a causa di ulteriori impreviste spese famigliari (in questa sede purtroppo anch'esse non documentabili) gli istanti hanno dovuto interrompere i pagamenti, sino a che il predetto rapporto è stato ceduto nel 2015 dalla M.P.S. alla Banca Ifis spa, la quale in data 11.07.2021 ha notificato, tanto al sig. Fanelli, quanto alla sig.ra Cito, un atto di pignoramento presso terzi, in virtù del quale sussistono trattenute sulla busta paga di entrambi i predetti ripetitivamente per €300,00 circa mensili ed €134,00 circa mensili **(all.to 8)**.

Da quanto in narrativa, ne discende che l'avvicinarsi dei fatti sopra illustrati e l'impegno economico complessivo assunto dagli esponenti, nonché le importanti

trattenute di legge sussistenti, hanno col tempo creato una carenza di liquidità, che li ha condotti a ricorrere a nuovo credito sottoscrivendo i più recenti rapporti negoziali ad oggi sussistenti con la Banca Unicredit spa, così come sopra meglio specificato.

Nonostante le palesi difficoltà, dovute alle ingenti spese mensili sussistenti (oltre a quelle strettamente necessarie al sostentamento della famiglia) in proporzione alle entrate economiche della stessa, a parere della scrivente, giova evidenziare che le rate mensili previste dal piano di ammortamento dei contratti siglati con Banca Unicredit (tutti!) sono ad oggi regolarmente pagati.

Dunque, ad oggi è chiaro come il rapporto rata-reddito sia completamente saltato e la crisi economica sia oramai irreversibile tanto da far apparire verosimile che in tempi abbastanza brevi la capacità di adempimento puntuale delle rate mensili dei contratti in essere sarà definitivamente compromessa; dunque, ne discende la necessità di una soluzione di ristrutturazione dei debiti che contemperi le esigenze delle parti negoziali contrapposte, ravvisabile nella odierna proposta di accordo con i creditori.

Infine, alla luce di quanto disciplinato in materia di sovraindebitamento, appare opportuno fare alcune considerazioni in merito alla condotta in fase precontrattuale, invece, assunta dall'intermediario Unicredit Banca, in ordine all'erogazione, nel mese di febbraio 2021 del primo prestito personale cointestato n. 0000000020041482 e poi a soli due mesi di distanza, ossia nel Maggio 2021 dell'ulteriore contratto n. 0000000020041482l, tempo in cui i debitori avevano già in corso già altri rapporti negoziali e trattenute in busta paga, sia volontarie che di legge.

Invero, appare il caso di far notare all'Ill.mo Giudice che ci troviamo di fronte ad una classica fattispecie di concessione del credito al consumatore alquanto "incauta", atteso che ai sensi dell'art 124 bis T.U.B. è stabilito che l'intermediario debba valutare, prima del perfezionamento del contratto di credito, il c.d. merito creditizio del richiedente facilmente recuperabili attraverso la consultazioni di banche dati all'uopo pertinenti.

In sostanza il finanziatore preliminarmente all'erogazione del credito, durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate.

Nel caso in cui il consumatore, già economicamente oberato, sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità

nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica dello stesso anziché attenuarla (cfr. Sentenza Cassazione n. 7030/2006) e quale logico corollario si avrà che un contratto di prestito erogato in violazione dell'art. 124 bis del TUB avrà innegabilmente contribuito al sopravvenire di uno stato di sovraindebitamento per il consumatore, per causa imputabile principalmente alla banca o alla finanziaria. Il predetto assunto trova, peraltro, alla luce della riforma della legge sul sovraindebitamento, maggiore conforto nel c.d. Decreto Ristori (dl. N. 137/2020, convertito in legge del 18 dicembre 2020 n.176).

**B) ESPOSIZIONE DEBITORIA DEI RICORRENTI - MASSA PASSIVA.**

**B1) POSIZIONI COINTESTATE MARIO FANELLI E ROMINA CITO. PRIVILEGIATI E CHIROGRAFARI.**

CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	RAPPORTO	IMPORTO RATA E/O TRATTENUTA	IMPORTO RESIDUO E/O INGIUNTO
UNICREDIT BANCA SPA	CHIROGRAFARIO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 0000000020041482 DEL 15.02.2021	€.284,00	€.25.770,03
UNICREDIT BANCA SPA	CHIROGRAFARIO	CTR. FINANZIAMENTO CO000010055408 DEL 25.09.2020	€.283,00	€.21.814,53
UNICREDIT BANCA SPA	CHIROGRAFARIO	FIDO DI CONTO N. ***44213		€. 291,60
IFIS NPL INVESTING SPA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)	CHIROGRAFARIO	CTR. MPS SPA 2925219 PPT NOTIFICATO 11.05.2021	€.330,00 CIRCA di trattenuta di legge SU BUSTA PAGA FANELLI- €.136,44 CIRCA di trattenuta di legge SU BUSTA PAGA CITO	€. 66.985,26

**B2) ESPOSIZIONE DEBITORIA MARIO FANELLI- CHIROGRAFARI E PRIVILEGIATI**

CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	RAPPORTO	IMPORTO RATA	IMPORTO RESIDUO E/O INGIUNTO
FIDITALIA	CHIROGRAFARIO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. ****89000		€5.975,47
UNICREDIT BANCA SPA	CHIROGRAFARIO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 1816 DEL 20.09.2020	€ 171,32	€ 11.649,00
BANCA SISTEMA SPA	CHIROGRAFARIO	CESSIONE DEL QUINTO N. 55813 DEL 25.03.2020	€ 260,00	€24.960,00
IFIS NPL SERVICING SPA (ex SPV PROJECT 130 SRL)	CHIROGRAFARIO	Contratto prestito personale FINDOMESTIC BANCA SPA n. 10022785005687		€5.015,27
IFIS NPL SERVICING SPA (ex SPV PROJECT 130 SRL)	CHIROGRAFARIO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 6475603 PPT NOTIFICATO 11.07.2017 Ex SANTANDER C. BANK	€330,00 CIRCA di trattenuta di legge SU BUSTA PAGA FANELLI	€17.169,58
AT NPL'S SPA	CHIROGRAFARIO			3.059,83
COMUNE DI TARANTO	CHIROGRAFARIO	Contravvenzione Codice della Strada		€ 292,02
ADER	PRIVILEGAI TO	CARTELLE		€ 17.138,69

### B3) ESPOSIZIONI DEBITORIE ROMINA CITO - CHIROGARFI E PRIVILEGIATI

CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	RAPPORTO	IMPORTO RESIDUO E/O INGIUNTO
AGOS	CHIROGRAFARIO	CARTA REVOLVING N. *****560	€669,57
ADER	PRIVILEGAI TO	CARTELLE	€ 502,51
REGIONE PUGLIA	PRIVILEGAI TO	Tassa automobilistica	2.620,02



## **C) MASSA ATTIVA. REDDITI.**

### **C1) MASSA ATTIVA RICORRENTE**

Il sig. [redacted] percepisce un reddito da lavoro dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società "Dussman Service srl" (presso Trenitalia spa) con la qualifica di operaio nel settore ferroviario (**all.to 9**).

Il flusso stipendiale mensile è pari ad €.1.000,00 circa mensili, al netto delle trattenute, volontarie e di legge, correnti in busta paga ossia nello specifico:

1) la cessione del quinto contratta con Banca Sistema spa per una rata mensile di importo pari ad €.260,00;

2) pignoramento presso terzi operato da Banca Ifis spa per circa €.350,00 mensili.

V'è da precisare che alla luce delle predette somme trattenute, pari a complessivi €.610,00 mensili, il ricorrente avrebbe una ulteriore disponibilità mensile corrispondente al suddetto ammontare, laddove a seguito della omologa del presente piano di ristrutturazione se ne operi la revoca, in ossequio alla normativa contemplata dalla Legge 3 del 2012, in ossequio al principio della *par condicio creditorum*, rilevato che il comma 1 bis dell'art. 8 della legge n. 3/2012 come novellato dal decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 consente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

### **C2) MASSA ATTIVA RICORRENTE**

La sig.ra [redacted] na percepisce un reddito da lavoro dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società "Gemeaz Elixir spa", con mansione ASM, ossia addetta ai servizi di mensa (**all.to 10**).

Il flusso stipendiale mensile è pari ad €. 450,00/500,00 mensili circa, al netto della trattenuta di legge, corrente in busta paga ossia nello specifico relativa al pignoramento presso terzi operato da Banca Ifis Npl Investing spa per circa €.136,44 mensili.

V'è da precisare, però, che alla luce della predetta somma trattenuta, pari a complessivi €. 136,44 mensili, la ricorrente avrebbe una ulteriore disponibilità mensile corrispondente al suddetto ammontare, laddove a seguito della omologa del presente piano di ristrutturazione se ne operi la revoca, in ossequio alla

normativa contemplata dalla Legge 3 del 2012, in ossequio al principio della *par condicio creditorum*, rilevato che il comma 1 bis dell'art. 8 della legge n. 3/2012 come novellato dal decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 consente la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

#### **D) BENI DI PROPRIETA' DEI RICORRENTI.**

- **IMMOBILI:**

Entrambi gli esponenti odierni non possiedono alcun bene immobile di proprietà e, dunque, risiedono in Taranto alla Via . . . . . n. 1, presso le case popolari (IACP), sostenendo un canone di locazione mensile pari ad €. 133,48 (*all.to 11*).

- **BENI MOBILI REGISTRATI:**

- **PROPRIETÀ DI MARIO FANELLI:**

Il sig. . . . . è proprietario di n. 2 beni mobili registrati, nella fattispecie l'autovettura Mi . . . . . act Car, T.C. . . . . , ed una autovettura . . . . . (*all.to 12*), il cui valore commerciale è infimo, così come valutato nella relazione particolareggiata del Gestore.

- **PROPRIETÀ DI MARINA CITO:**

La sig.ra Cito non è titolare e di alcun bene mobile registrato.

#### **E) SPESE CORRENTI NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO MENSILE.**

Le spese correnti mensili necessarie al sostentamento dignitoso della famiglia degli istanti, composta dagli stessi nonché dalla figlia . . . . . nata in data 07.06.1994 (*all.to 13*), ad oggi priva di reddito, si stimano come segue:

- <b>Canone di locazione</b>	<b>€.133,00;</b>
- <b>Utenze telefoniche, di luce e gas</b>	<b>€.300,00;</b>
- <b>Spese alimentari e varie</b>	<b>€.567,00;</b>
- <b>Spese assicurazione auto</b>	<b>€.100,00;</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€.1.100,00</b>

## **F) ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.**

Nessun atto di trasferimento attivo o passivo è stato effettuato negli ultimi cinque anni.

## **G) ILLUSTRAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO.**

Come innanzi illustrato il patrimonio dei debitori è formato esclusivamente dal reddito di natura stipendiale che gli stessi mensilmente percepiscono.

Dunque, le uniche risorse dei ricorrenti, da destinare alla procedura ed asservire a soddisfazione dei creditori concorrenti, sono i propri flussi stipendiali da lavoro dipendente..

I debitori intendono ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dalla Legge n. 3 del 2012, attraverso la formulazione di una proposta di accordo con i creditori, esposto ed attestato dal Professionista Incaricato, nella persona della Dott.ssa Valentina Chianura, con particolare riferimento alla fattibilità dello stesso ed alla veridicità dei dati ivi contenuti.

Detta scelta, quale soluzione atta a definire bonariamente lo stato di sovraindebitamento, tra i benefici riconosciuti dalla Legge 3/2012, la più idonea rispetto a quella alternativa ed individuata, dalla Legge di cui trattasi, nella liquidazione del patrimonio, laddove si consideri che gli istanti non possiedono alcun bene immobile, né tanto meno beni mobili registrati di interessante e considerevole valore commerciale.

La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. La proposta *de qua* prevede, nello specifico, il pagamento delle percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali dei debitori, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso degli stessi e degli altri componenti del nucleo familiare.

Precisamente, i versamenti destinati al ceto creditorio tutto, in caso di eventuale omologa, sono ripartiti tra i ricorrenti e i figli in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno, ed alle rispettive potenzialità economiche per i rapporti negoziali cointestati, così come dettagliato nella tabella che segue, potendo considerare il flusso stipendiale della sig.ra [redacted], al lordo delle trattenute di legge e volontarie e, dunque per l'importo complessivo di €640,00 circa, atto a coprire e dunque, a sostenere

quota parte le spese di mantenimento della famiglia come sopra dettagliate, prevedendo che per la restante cifra sino al limite di €.344,00 vi provveda il sig. Fanelli.

Dunque, i sigg. ...., intendono proporre una ristrutturazione dei propri debiti mettendo a disposizione dello stesso una somma mensile pari a circa €. 1.000,00 complessivi (cfr. **piano di ammortamento allegato**), del quale versamento si farebbe carico esclusivo il sig. .... li, mentre alle spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia contribuiranno entrambi i coniugi, per un arco temporale complessivo di anni 12 a soddisfazione di tutti i creditori qui rappresentati, secondo una percentuale in appresso dettagliata:

La proposta prevede un piano di soddisfacimento dei crediti tutti, precisati nella precedente Tabella, secondo una graduazione derivante dalla natura privilegiata o chirografaria degli stessi, nonché dalla necessità di raggiungere il richiesto quorum del 60% del ceto creditorio, è contemplata una soddisfazione:

- 1) **pari al 100% per i crediti in prededuzione e di natura privilegiata tutti** (rappresentati da Regione Puglia, Agenzia Entrate Taranto, Comune di Taranto) nonché per il credito chirografario vantato dalla Integrale soddisfacimento dei seguenti debiti chirografari da estinguersi a decorrere dal diciottesimo mese successivo a quello dell'eventuale omologazione della Proposta di Accordo, ossia Banca Sistema Spa ed Ifis Npl Servicing Spa;
- **pari al 10%** per il restante ceto creditorio chirografario tutto innanzi rappresentato.

Dunque, si precisa che saranno pagati in **prededuzione**, nell'arco temporale del primo anno dall'eventuale omologa della presente proposta di accordo:

- Le competenze all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Torricella Terre di Taranto", concordate in complessivi € 2.500,00, omnicomprendenti di imposte, da pagarsi in n. 3 rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello dell'eventuale omologazione della *Proposta di Accordo*, secondo il piano di ammortamento di seguito riportato;
- Le competenze all'Avv. Biancamaria Zito, concordate in complessivi € 1.200,00, comprensive di spese generali e c.a.p., da pagarsi in n. 3 rate mensili a decorrere

dal mese successivo a quello dell'eventuale omologazione della *Proposta di Accordo*;

- Il debito privilegiato contratto con Agenzia delle Entrate da pagarsi in n. 8 rate mensili a decorrere dal quarto mese successivo a quello dell'eventuale omologazione della *Proposta di Accordo*;
- Il debito privilegiato contratto con Regione Puglia da pagarsi in n. 6 rate mensili a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello dell'eventuale omologazione della *Proposta di Accordo*;
- Il debito privilegiato contratto con Comune di Taranto da pagarsi in n. 6 rate mensili a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello dell'eventuale omologazione della *Proposta di Accordo*;

Dal secondo anno saranno invece soddisfatti:

- Al 100% i debiti chirografari contratti con Banca Sistema spa e Ifis Npl Servicing Spa da estinguersi a decorrere dal diciottesimo mese successivo a quello dell'eventuale omologazione della *Proposta di Accordo*;
- 2) Al 10,00% tutti gli altri creditori chirografari, a decorrere dal diciottesimo mese successivo a quello dell'eventuale omologazione della *Proposta di Accordo*, ossia :  
Agenzia delle Entrate Riscossione (Prefettura di Barletta Andria Trani, Prefettura di Foggia, Prefettura di Taranto, Regione Puglia, Agenzia delle Entrate di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Palermo, Spese di giustizia), Unicredit Banca Spa, Fidelity Spa, At Npl's Spa, Agos Ducato Spa.

Nella tabella riepilogativa seguente vengono illustrate le percentuali di soddisfo del ceto concorsuale tutto, in base alla natura del credito, in adesione al piano di ammortamento elaborato dal Gestore:

<u>CREDITORE</u>	<u>NATURA DEL CREDITO</u>	<u>DEBITORIA</u> €.	<u>PERCENTUALE</u> <u>SODDISFO</u>	<u>SOMMA</u> <u>OFFERTA</u> €.
O.C.C.	PREDEUZIONE	2.500,00	100	2.500,00
AVV. ZITO	PREDEUZIONE	1.200,00	100	1.200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO	PRIVILEGIATO	8.921,90 €	100	8.921,90 €
REGIONE PUGLIA	PRIVILEGIATO	4.831,78 €	100	4.831,78 €
COMUNE DI TARANTO UFFICIO TRIBUTI	PRIVILEGIATO	1.587,23 €	100	1.587,23 €
REGIONE PUGLIA	CHIROGRFARIO	66,23	100	66,23
ADE TARANTO	CHIROGRFARIO	78,05	100	78,05
COMUNE TARANTO UFF. TRIBUTI	CHIROGRFARIO	42,24	100	42,24
IFIS NPL SERVICING (EX SANTANDER C. BANK SPA)	CHIROGRFARIO	17.169,58	100	17169,58
BANCA SISTEMA SPA	CHIROGRFARIO	24.960,00	100	24.960,00
IFIS NPL SERVICING SPA (EX SPV PROJECT 130 SRL)	CHIROGRFARIO	5.015,27	100	5015,27
IFIS NPL SERVICING SPA (EX BANCA MPS SPA)	CHIROGRFARIO	66.985,26	100	66.985,26
UNICREDIT SPA N. 10055408	CHIROGRFARIO	21.814,53	10	2.181,45
UNICREDIT SPA N. 20041482	CHIROGRFARIO	25.770,00	10	2.577,00
UNICREDIT SPA N. 10001816	CHIROGRFARIO	12.849,00	10	1.284,90

UNICREDIT SPA FIDO DI CONTO N. ***44213	CHIROGRAFARIO	291,60	10	29,16
FIDITALIA SPA	CHIROGRFARIO	5.975,47	10	598,00
PREFETTURA DI BARLETTA ANDRIA TRANI	CHIROGRFARIO	354,48 €	10	35,45
PREFETTURA DI FOGGIA	CHIROGRFARIO	634,59 €	10	63,46
PREFETTURA DI TARANTO	CHIROGRFARIO	177,53 €	10	17,76
REGIONE PUGLIA	CHIROGRFARIO	662,33 €	10	66,24
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO	CHIROGRFARIO	780,46 €	10	78,05
COMUNE DI TARANTO - UFFICIO TRIBUTI	CHIROGRFARIO	1.908,69	10	190,87
COMUNE DI PALERMO - POLIZIA URBANA	CHIROGRFARIO	992,62 €	10	99,27
COMUNE DI TARANTO - POLIZIA URBANA	CHIROGRFARIO	1.074,23 €	10	107,43
SPESE DI GIUSTIZIA	CHIROGRAFARIO	113,00	10	11,30
AGOS DUCATO SPA	CHIROGRAFARIO	669,57	100	669,57
AT NPL'S SPA	CHIROGRAFARIO	3.059,83	10	305,98
<b>TOTALE</b>		<b>210.485,47</b>		<b>141,337,87</b>

#### H) FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA DI ACCORDO.

I debitori intendono ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dalla Legge n. 3 del 2012, attraverso la formulazione di una proposta di accordo con i creditori come su esposto ed attestato dal Professionista Incaricato, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati ivi contenuti.

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del ricorrente e delle spese necessarie al proprio sostentamento dignitoso.

In questo modo, l'attuabilità e la sostenibilità della odierna proposta di accordo risultano assicurate, con piena soddisfazione di tutti i crediti intangibili, privilegiati ed in chirografo.

Dunque, gli istanti odierni intendono, con la presente proposta di accordo, presentare una ristrutturazione dei propri debiti che riporti il rispetto del rapporto rata-reddito ad un livello sostenibile.

\*\*\*\*\*

### **TUTTO QUANTO PREMESSO**

I ricorrenti, sigg. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_, rappresentati e difesi *ut supra*,

### **RICORRE**

All'Ill.mo tribunale Adito di Taranto, affinché, visto l'art. 12 - bis della legge n. 3 del 2012, valutata la proposta summentovata, constata l'assenza di atti in frode ai creditori:

- Dichiarare l'apertura della procedura di cui all'art. 7 comma I della Legge n. 3 del 2012;
- Disporsi, sotto pena di nullità, che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari ed esecutive;
- Disponga la revoca di tutte le cessioni volontarie e di legge ad oggi tutte sussistenti;
- fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12-bis, con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni.

Consapevole delle sanzioni previste al primo comma dell'art.16 della Legge n. 3/2012, si allegano i documenti sopra menzionati.



Con riserva di produrre ulteriore documentazione necessaria a ricostruire  
dettagliatamente la situazione patrimoniale ed economica dei ricorrenti.

Con osservanza.

Taranto, il 17.03.2022.

*[Faint signature]*

*[Faint signature]*

*[Faint signature]*

**Biancamaria Zito**

*[Handwritten signature]*


PROCURA SPECIALE

I sottoscritti, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ in data 23.08.1971 e sig.ra \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, 9P, entrambi residenti in Taranto (TA) alla Via \_\_\_\_\_, delegano l'avvocato Biancamaria Zito del Foro di Taranto a rappresentarli e difenderli in ogni stato e grado del presente procedimento, conferendole ogni più ampio potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Taranto, alla Via Capozzi n. 1.

Dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stati informati che i propri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Taranto, lì 17.03.2022





È autentica  
Avv. Biancamaria Zito

R.G. Acc. n. 3/2022



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**II Sezione Civile**  
**Ufficio delle Procedure Concorsuali**

Il Giudice delegato

letto il ricorso ex artt. 7 ss. l. n. 3/2012 depositato nell'interesse dei signori  
e entrambi residenti in Taranto ed ivi elettivamente domiciliati Capozzi n.  
1 presso lo studio dell'Avv. Bianca Maria Zito, che li rappresenta in virtù di mandato in  
atti;

esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante accordo;

esaminati, altresì, i documenti di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. n. 3/12, nonché, ai sensi dell'art.  
9 n. 3-bis. 1. della stessa legge, la relazione particolareggiata redatta dal gestore della  
crisi, dott.ssa Valentina Chianura;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso proposto congiuntamente dai coniugi ricorrenti ai  
sensi dell'art. 7-bis. l.s., a motivo dell'origine comune di gran parte dell'indebitamento, a  
condizione, tuttavia, che in sede di ristrutturazione, e di voto, le masse attive e passive  
rimangano "distinte";

ritenuta, allo stato, la ricorrenza dei requisiti prescritti dagli artt. 7, 8, 9 l.s. e fatta salva  
ogni ulteriore valutazione nella sede di cui all'art. 12 co. 2, l.s., all'esito delle  
manifestazioni di voto (che l'o.c.c. ai fini del raggiungimento delle maggioranze, dovrà  
acquisire e verificare in modo distinto per ciascun debitore, a motivo della non integrale  
comunanza del ceto creditorio votante);

visto l'10 l.s.,

**fissa**

avanti a sé **l'udienza del 14 novembre 2022, ore 10:30** per la verifica dei voti  
espressi, la risoluzione delle eventuali contestazioni e l'esame delle condizioni di  
ammissibilità della proposta;

**dispone**

che la proposta di accordo, la attestazione dell'O.c.c. ed il presente decreto siano  
comunicati a cura del professionista nominato a ciascun creditore presso la residenza o  
la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di  
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata **entro il termine di 40  
giorni antecedenti l'udienza**, onerando il professionista incaricato quale O.c.c. di  
allegarvi il prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento, con la  
specificazione delle rate da corrispondere a ciascun creditore e dell'ordine dei pagamenti;

che la proposta ed il presente decreto, nel rispetto delle norme relative al trattamento  
dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in  
materia da questo Tribunale, siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto  
[www.tribunale.taranto.it](http://www.tribunale.taranto.it) per la durata di giorni trenta a cura del medesimo  
professionista, il quale allo scadere dell'anzidetto termine provvederà a richiedere la  
relativa cancellazione;

#### **avvisa**

i creditori che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 l. n. 3/12, devono far pervenire al professionista incaricato, anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta **entro il termine di almeno 10 giorni prima della suindicata udienza** e che in mancanza di comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

#### **dispone**

che **allo scadere del predetto termine** l'organismo di composizione della crisi, ove l'accordo sia raggiunto, provveda ai sensi dell'art. 12 l. n. 3/12 a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale allegandovi il testo dell'accordo, con l'avviso che eventuali contestazioni possono essere sollevate **nei 10 giorni successivi;**

che **decorso tale ultimo termine** l'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 12 co. 1. Il cpv, trasmetta al giudice la relazione mediante deposito in udienza allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

#### **precisa**

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato l'accordo da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore alla proposta, con la precisazione che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che la natura concorsuale della procedura (art. 6 co. 1, l. n. 3/12) inibisce ogni pagamento dei creditori anteriori in violazione della *par condicio creditorum* e conseguentemente osta alla ultrattiva efficacia dei prelievi datoriali operati in favore dei creditori sugli emolumenti reddituali del sovraindebitato in forza dei provvedimenti di assegnazione emessi dal giudice all'esito della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi e/o in conseguenza della cessione del relativo quinto sottoscritta in sede di stipula del contratto di finanziamento, con la conseguenza che per effetto della apertura della procedura conseguente al deposito del presente decreto e sino alla omologazione detti prelievi non potranno essere più operati e gli emolumenti dovranno essere rimessi nella disponibilità del liquidatore in vista del soddisfacimento dei creditori conformemente alla proposta di ristrutturazione e nel rispetto della *par condicio* e delle cause legittime di prelazione;

che ai sensi dell'art. 10 co. 3 *bis*, l.s., a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla omologazione dell'accordo è gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;

#### **manda**

alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente ed all'O.c.c. e per gli ulteriori adempimenti di rito.

Taranto, 23 luglio 2022.

Il Giudice  
Giuseppe De Francesca